Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

n. 83052 del 03/12/2015 e n. 7201 del 02/02/2016

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*";

VISTO, in particolare, l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, fgl. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013 n. 105, rubricato "*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decretlegge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto n. 135"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;

VISTO in particolare l'art. 3 del precitato Regolamento con il quale le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il D.P.C.M. del 24 gennaio 2014 con il quale è stato conferito al Dott. Emilio Gatto l'incarico di Direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e

dell'ippica del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2014, n. 1622, con il quale si è provveduto all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero, nonché alla definizione dei relativi compiti;

VISTA la normativa inerente all'Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009, al D.M. 26 settembre 2011 e al d.lgs 16 febbraio 2011, n. 29, "*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'Unire*";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2014, n. 1622, con il quale si è provveduto all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero, nonché alla definizione dei relativi compiti, con particolare riferimento a quelli assegnati alla PQAI VI "*Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo*";

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata con legge 9 agosto 1999, n. 280;

VISTI gli artt. 3 e 11 della sopra citata legge n.30/91 con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta dei libri genealogici e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

VISTO il Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano e le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 20249 e successive modificazioni e integrazioni apportate con D.M. 23688 del 26 settembre 2003, D.M. 24394 del 28 ottobre 2004 e D.M. 14498 del 30 ottobre 2008;

VISTO il Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano approvato con D.M. 3580 del 12 giugno 2008 e successive modifiche di cui al D.M. 15059 del 6/10/2008;

RITENUTO di dover procedere ad una riformulazione dell'art. 4 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e del Disciplinare del Libro genealogico dei cavalli di razza Orientale, Anglo-Arabo e Sella Italiano che tenga conto della legge 135/2012 di soppressione dell'ASSI con conseguente incorporazione di quest'ultimo nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in applicazione della normativa statuale che ha integralmente sostituito quella dell'Ente pubblico non economico (ex ASSI ed ex UNIRE);

TENUTO CONTO dell'opportunità di prevedere, oltre ai componenti interni, anche componenti esterni, confermando pertanto la partecipazione di figure altamente professionali ed esperte nella materia di Libri genealogici, la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e dei rappresentanti delle associazioni allevatoriali, ad eccezione delle figure non più esistenti a seguito dell'incorporazione sopra citata, assicurando la pluralità di posizioni nella Commissione tecnica;

DECRETA

Di modificare la composizione della Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e del Libro genealogico dei cavalli di razza Orientale, Anglo-Arabo e Sella Italiano, di cui all'art. 4 dei rispettivi Disciplinari, secondo i seguenti testi:

Art. 1

L'art. 4 del D.M. 29 gennaio 1999, n. 20249 e successive modificazioni e integrazioni con il quale è stato approvato il Disciplinare del libro genealogico del cavallo trottatore italiano è così modificato:

Art. 4

1. La C.T.C. del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano:

a) studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento del cavallo trottatore italiano e propone eventuali modifiche al presente disciplinare;
b) formula le norme tecniche di applicazione del presente disciplinare previste all'art. 15.

2. La C.T.C. è composta da:
a) il Dirigente della PQAI VI o da un suo delegato con funzione di Presidente;
b) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui due appartenenti alla PQAI VI, uno dei quali sia in possesso della qualifica di veterinario, ed un terzo appartenente alla DISR VII – Produzione animali, nominati dallo stesso Ministero;
c) un veterinario del Ministero della salute - servizi veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
d) tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati per l'agricoltura delle Regioni nelle quali il cavallo trottatore abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico e, comunque, che rappresentino il Nord, il Centro, il Sud e le Isole;
e) tre allevatori, designati dall'A.N.A.C.T.;
g) tre esperti di zootecnia nominati dal Ministero delle politiche agricole e forestali

3. La Commissione elegge il Vice Presidente.
4. Il Segretario viene scelto tra i funzionari della PQAI VI;
5. I componenti della C.T.C. restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
6. La C.T.C. può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.
7. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della C.T.C. può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della C.T.C. stessa.
8. Il Presidente convoca la C.T.C. almeno dieci giorni prima della data della riunione.
9. Le riunioni della C.T.C. sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
10. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente.
11. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale quello del Presidente.
12. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 2

L'art. 4 del D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008 con il quale è stato approvato il nuovo "disciplinare del libro genealogico dei cavalli di razza: Orientale, Anglo arabo e Sella italiano" è così modificato:

Art. 4

1. La C.T.C. del libro genealogico:

a) studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento delle razze : Orientale, Anglo Arabo e Sella italiano e propone eventuali modifiche al presente disciplinare; b) formula le norme tecniche di applicazione del presente disciplinare.

2. La CTC è nominata dal e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d è composta da:

a) il Dirigente della PQAI VI o da un suo delegato con funzione di Presidente;
b) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui due appartenenti alla PQAI VI, uno dei quali con la qualifica di veterinario, ed un terzo appartenente alla DISR VII – Produzione animali, (nominati dallo stesso Ministero);
c) un veterinario del Ministero della salute - servizi veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
d) tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli assessorati per l'agricoltura delle Regioni con la maggiore consistenza, complessivamente considerata per le tre razze, di soggetti iscritti al libro genealogico e, comunque, che rappresentino il Nord, il Centro, il Sud e le Isole;
e) il coordinatore nazionale del corpo degli esperti;
f) tre allevatori, designati dalle associazioni nazionali degli allevatori con personalità giuridica riconosciuta, delle razze di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali detiene il libro genealogico;
h) tre esperti di zootecnia nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. La Commissione elegge il Vice Presidente.

5. Il Segretario viene scelto tra i funzionari della PQAI VI.

6. I componenti della CTC restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

7. La CTC può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.

8. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della CTC può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC stessa.

9. La convocazione della CTC è fatta dal Presidente almeno 10 giorni prima della data della riunione.

10. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

11. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il vice Presidente.

12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale quello del Presidente.

13. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

F.to Il Direttore generale
Emilio Gatto